



Spett. Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA)
Divisione II Sistemi di valutazione ambientale
Via Cristoforo Colombo 44 –
00147 ROMA

Oggetto: Osservazioni ed opposizioni al progetto "Elettrodotto 380KV in doppia terna SE Udine Ovest – Redipuglia ed opere connesse.

Con la presente il Gruppo Consiliare Regionale del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, intende portare all'attenzione di codesto ministero alcune valutazioni ed osservazioni sul progetto di cui all'oggetto che si allega unitamente alla presente.

Trieste, 18/04/2016

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
MOVIMENTO 5 STELLE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il presidente

OSSERVAZIONI

Progetto: *Elettrodotto 380kV in doppia terna SE Udine Ovest - SE Redipuglia ed opere connesse*

Descrizione: *Il progetto prevede la costruzione dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna Udine Ovest - Redipuglia, della stazione elettrica 380/220 kV di Udine Sud, del raccordo tra la S.E. Udine sud e l'elettrodotto 220 kV Udine N.E. - Redipuglia - der. Safau, della variante all'elettrodotto a 380 kV Planais - Udine Ovest, della variante all'elettrodotto a 380 kV Planais - Redipuglia, della variante all'elettrodotto 132 kV Schiavetti - Redipuglia e la demolizione dell'elettrodotto a 220 kV S.E. Redipuglia-S.E. Udine Sud.*

Proponente: *Terna Rete Italia S.p.A.*

Prima di analizzare le problematiche tecniche derivanti dagli elaborati progettuali presentati dal proponente per l'opera in oggetto, è necessario ricordare l'opposizione dei cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia a questo progetto, già manifestatasi durante il precedente procedimento:

- 67 soggetti che hanno inviato osservazioni al Ministero
- 268 soggetti hanno ricorso al Tar del Lazio
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato di non potersi esprimere "*risultando non essere stata sviluppata anche l'alternativa della linea elettrica in cavo interrato e dei connessi impatti ambientali che non sono pertanto valutabili*"
- 30 soggetti - privati, rappresentanti di aziende agricole, associazioni – hanno ricorso al Consiglio di Stato
- 7 Comuni, rappresentanti di un totale di 28.229 cittadini, i quali territori sono attraversati per circa il 70% del tracciato, hanno ricorso al Consiglio di Stato.

a testimonianza dell'interesse e dell'importanza che il paesaggio e la tutela ambientale in genere hanno per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, Regione che fonda alcuni presupposti della sua specialità proprio sulle peculiarità ambientali che legano la sua popolazione con il territorio.-

1. Inadeguatezza dello studio di Impatto Ambientale come supporto alla valutazione.

Lo studio di impatto ambientale (SIA) presentato per questo progetto, riguarda un'opera in avanzato stato di realizzazione, atteso che secondo il proponente circa l'81% degli interventi sono già stati effettuati. Nonostante questo, nei documenti in valutazione si sostiene che: "*...il progetto, in esame e in fase di realizzazione, rispecchia il progetto già autorizzato con Decreto 239/EL-146/181/2013 del 12/03/2013 con le ottimizzazioni e mitigazioni introdotte in ottemperanza alle prescrizioni del predetto decreto, comprensive di quelle contenute nel decreto di compatibilità ambientale, DVA-DEC-2011-000041 del 21/07/2011...*".

Va quindi ricordato che il decreto di compatibilità ambientale e tutto il procedimento autorizzativo con cui è stata realizzata l'opera sono stati dichiarati illegittimi dalla sentenza

n. 3652/2015 del Consiglio di Stato, che recita: *"Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di compatibilità ambientale e, successivamente, all'approvazione del progetto definitivo risulta viziato in radice".*

Infatti, con propria nota del 17 dicembre 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dopo aver interpellato l'Avvocatura dello Stato, ha ribadito la *"necessità di rinnovare il procedimento di VIA"* indicando la *"necessità di procedere ad una valutazione aggiornata dell'impatto ambientale, ove si tenga conto delle vicende sopravvenute, sia relativamente alla situazione di fatto, sia eventualmente rispetto a un mutamento dello status giuridico dei luoghi, conseguente all'imposizione di nuovi vincoli o all'inclusione delle aree interessate dall'opera in zone protette di nuova istituzione. Il tutto al fine di effettuare, appunto, una valutazione del progetto riferita a questo punto al contesto attuale, rispetto a quello sulla cui base è stato emesso a suo tempo il precedente giudizio di compatibilità ambientale"*.

Inoltre, nell'avviso al pubblico di data 17 febbraio 2016 il proponente sostiene di aver chiesto al MATTM di riacquisire solo il parere di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) atteso che *"la sentenza del Consiglio di Stato, di cui sopra, avrebbe fatto salvo tutti gli atti non correlati al parere del MIBACT, mantenendo efficace il parere della commissione tecnica VIA"*, ancorché di tali assunti non vi sia traccia nella pronuncia del Supremo Collegio e senza che ciò fosse stato affermato dal Ministero di Sviluppo Economico nel riavvio del procedimento. Il tutto con l'effetto di scoraggiare la partecipazione al pubblico.

Analogamente sussisterebbero elementi che inibiscono la partecipazione del pubblico, quali la surrettizia elencazione delle ditte soggette a vincolo preordinato all'esproprio e degli aventi titolo, i quali hanno già subito l'esproprio con la modalità della cessazione volontaria.

Viste queste premesse, è chiaro l'intento del proponente, sebbene non attinente alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale richiesta dal MATTM, ovvero teso ad ottenere la sanatoria del procedimento precedente e delle opere realizzate.

Qualora il proponente avesse inteso ottenere una sanatoria delle opere realizzate in ossequio al procedimento precedente (posizione illegittima e non rispettosa della sentenza del Consiglio di Stato e delle indicazioni del MATTM), ci si aspetterebbe quantomeno dallo stesso una valutazione *ex post* dell'impatto già in essere e non certo la riproposizione del medesimo progetto. È del tutto illogico da parte del proponente valutare (e quindi chiedere al pubblico interessato di valutare) impatti stimati sul paesaggio con fotocopie (rendering) quando questi sono perfettamente valutabili, essendo i piloni, causa primaria dell'impatto, già stati impiantati (*"...l'88% dei sostegni di progetto risulta completamente realizzato o in fase di montaggio..."*p.68) e quindi perfettamente visibili.

Invece, poichè lo Studio deve intendersi relativo ad un progetto nuovo, è obbligo dato dalla legge sulla VIA, d.lgs.152/2006 e successive modifiche, accompagnare il progetto con un SIA che contenga *"una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato"*(Allegato VII). Come rilevato di seguito in questo documento, e ampiamente evidenziato nel precedente procedimento di VIA del quale il

proponente ha scelto di riproporre pedissequamente il progetto, lo studio manca del requisito essenziale della valutazione: le alternative progettuali e una qualità espositiva adeguata.

In ogni caso, a prescindere che ci si trovi di fronte ad uno studio di impatto ambientale di un progetto ex-novo o ad una "sanatoria", il SIA è da ritenersi del tutto inadeguato a costituirsi come ciò che dovrebbe essere: una base di dati e una valutazione trasparente e ripercorribile della significatività degli impatti che permetta alle amministrazioni e ai cittadini la formulazione di una scelta informata e consapevole tra le diverse alternative.

La documentazione fornita è palesemente e artatamente carente di informazioni. In particolare, ci soffermiamo su due aspetti cruciali sui quali il SIA non è soddisfacente:

- 1) l'interesse pubblico al paesaggio;
- 2) l'assenza di alternative.

Questi aspetti sono fondanti di due atti amministrativi cruciali nella storia di quest'opera: la richiamata sentenza 3652/2015 del Consiglio di Stato e la delibera di Giunta 1095/2010 del Friuli Venezia Giulia che si esprimeva sul medesimo progetto.

Infine, rammentiamo che questi sono i punti richiamati da migliaia di cittadini che si sono espressi sull'argomento negli ultimi anni attraverso petizioni, esposti, osservazioni, ricorsi.

Non si ritiene, altresì, corretta l'interpretazione dell'Amministrazione Regionale in merito all'attuale procedimento; infatti, in risposta a una recente interrogazione in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'Assessore all'Ambiente ed all'Energia ha così risposto: *"Il Ministero ... ha precisato che la rinnovazione del procedimento ... consiste fondamentalmente nell'acquisizione di congruo e motivato parere del MIBACT sulla base del nuovo esame del progetto per la parte interessata dall'annullamento...poiché secondo le indicazioni ministeriali vengono mantenute salve le valutazioni ambientali già effettuate sul progetto relativo alla precedente procedura di VIA, non risultano pertanto oggetto di nuova verifica gli aspetti relativi ad analisi di possibili alternative progettuali..."*. Contrariamente a quanto sostenuto dall'assessore e al di là dell'interpretazione data dal proponente, la nota del 17 dicembre 2015 del MATTM ha chiarito che questa procedura è da intendersi come una procedura di VIA ex novo, dato che il Consiglio di Stato ha annullato *in toto* la precedente.

2. L'interesse pubblico al paesaggio.

Il paesaggio è un valore costituzionale primario: questa frase dal profondo significato giuridico non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali, all'interno dei quali si esprime la soggettività delle scelte politiche o amministrative. La Corte Costituzionale, in particolare negli ultimi anni, si è più volte pronunciata sul tema del bilanciamento tra interessi pubblici: *«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»*. La sentenza 3652/2015 del Consiglio di Stato ribadisce l'importanza della tutela del paesaggio: *"... per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art.9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, [e la cui importanza] è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale ..."*. E afferma che nella precedente procedura: *"...[il*

paesaggio è stato] pretermesso e sacrificato dalla stessa Amministrazione chiamata a occuparsi della sua tutela...". In particolare, rileva "...l'evidenza dell'eccesso di potere che inficia il parere favorevole espresso dal MIBACT con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010 ... [che] disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il mutamento di giudizio esclusivamente sulla "considerata impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo [interrato]: con ciò muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall'interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell'opera..."

Di fronte a queste dichiarazioni sull'importanza della tutela del valore primario del paesaggio, il SIA continua a essere del tutto inadeguato.

Infatti, la relazione paesaggistica inclusa nel SIA sottolinea che: *"...gli elettrodotti, in ambiti già alterati da trasformazioni di origine antropica, non costituiscano elementi di disturbo significativo in quanto la presenza di infrastrutture e dell'edificato ha un effetto schermante e di assorbimento visuale..."* (p.67), e ancora si dichiara apoditticamente che *"... l'intervento proposto, che nel suo complesso coinvolge un territorio agrario posto nella fascia meridionale dell'alta pianura friulana, a confine con la bassa pianura, pur nelle trasformazioni che apporta, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale e non abbassa la qualità paesaggistica....In ragione di queste considerazioni, si ritiene l'intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona"* (p.96). Il proponente stesso nella Tabella 4 - Parametri di confronto linea in cavo/linea aerea sul livello di tensione 380 Kv c.a. - attribuisce il valore "alto" all'impatto ambientale paesaggistico per la soluzione aerea, salvo poi valutare, a vantaggio delle proprie tesi, l'impatto come "basso" nel quadro ambientale.

L'analisi paesaggistica tratto per tratto dei piloni evidenzia sempre un impatto definito "basso" o "medio-basso", essendo "medio" solamente in corrispondenza dei piloni 53-58: è del tutto evidente che non è accettabile che l'impatto a seguito della realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 Kv, in doppia terna, della lunghezza di circa 39 chilometri, con sostegni dell'altezza di oltre 60 metri in un'area pianeggiante possa essere definito semplicemente "basso". A rimarcare questa osservazione, resta valida la valutazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia (nota prot.10889/1010) che ha espresso parere contrario all'intervento rilevandone *"...l'impatto negativo sul paesaggio consistente tra l'altro nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Cormor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio..."*.

3. La mancanza di alternative.

La mancanza di alternative dello Studio di Impatto Ambientale chiarisce il problema di fondo che inficia questa procedura, cioè la confusione tra un'autorizzazione ambientale e una procedura di valutazione di interessi pubblici di pari rango, che in questo caso sono l'erogazione efficiente di energia elettrica, il godimento del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la salute degli operatori che operano nei territori attraversati.

Non si rinviene nel documento di parte alcuna seria valutazione ambientale dell'opzione 0", questa è valutata solo formalmente, e pertanto non risulta valutabile sotto il profilo ambientale dal pubblico interessato, come invece richiesto dalla normativa.

Non vengono forniti dati sufficienti a capire le motivazioni dell'opera. Lo studio è molto esteso e particolareggiato nella valutazione di impatti poco rilevanti, mentre non fornisce dati quantitativi nei passaggi essenziali (p.4 del "Quadro Progettuale").

Un'altra alternativa possibile alla costruzione di questa linea sarebbe la valorizzazione delle "smart grid" invece di concentrare la trasmissione di energia in un'unica linea aerea, che tra l'altro è notoriamente molto vulnerabile a causa di fattori esterni.

In un SIA mirato a fornire le informazioni necessarie a prendere decisioni migliori per "...la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali...", d.lgs. 152/2006, ci si aspetterebbe una tabella sintetica di scenari di domanda futura di energia che giustificano l'opera. In particolare, il committente non fa riferimento ai dati contenuti nella pubblicazione "Il comparto energetico al 31.12.2014" presentata dalla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia nel dicembre 2015, nella quale si afferma che "a livello regionale la produzione (di energia elettrica) è diminuita del 2,4% (8.791,3 GWh), rispetto al 2013 (9.004,8 GWh) e del 23,0% rispetto al massimo del 2007 (11.425,5 GWh). Il tutto a fronte di un significativo calo anche dei consumi di energia elettrica attestatosi a 9.490,6 GWh a fronte dei 10.030,4 GWh del 2012 (-5,4% in soli due anni). Il dato più significativo è rappresentato dai consumi elettrici del comparto industriale, che nell'anno di riferimento rappresenta il 58,7% dei consumi. Anche nel 2014 c'è stato (in questo settore) un calo (-1,1%) e dal picco pre-crisi del 2007 ha visto una variazione complessiva del -15,0%". Il committente non fa neppure riferimento al Piano Energetico Regionale (PER), adottato con delibera regionale n. 1252 nel giugno 2015 e del quale Terna SpA era a perfetta conoscenza, avendo partecipato anche alle consultazioni pubbliche con propria nota del 17 settembre 2015. Le norme tecniche di attuazione allegate al PER prevedevano che "in considerazione della sostanziale autosufficienza energetica regionale e della estensione delle infrastrutture energetiche lineari già presenti sul territorio regionale, ovvero già autorizzate, tutte le nuove infrastrutture energetiche lineari o loro modifiche sostanziali sono realizzate preferibilmente in cavo interrato. Una diversa progettazione e realizzazione può venire autorizzata solo in presenza di adeguate motivazioni di carattere tecnico, territoriale o ambientale". Queste norme sono state poi inspiegabilmente stralciate dalle norme tecniche d'attuazione allegato all'approvato PER con delibera n. 2564 del 22 dicembre 2015.

In merito alle alternative progettuali, la richiamata tabella 4 del proponente conferma che l'impatto sul paesaggio –componente ambientale più sensibile al progetto – dell'alternativa "interrata" sarebbe "basso", costituendo la più ovvia delle alternative da prendere in considerazione in una valutazione d'impatto ambientale.

D'altronde, senza alternative realistiche e ragionevoli, la valutazione tra le stesse, obiettivo fondante della VIA, non ha alcun significato (come ulteriormente ribadito dalla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE entrambe successive al progetto del 2008 qui ripresentato). Ricordiamo che la necessità di proporre e valutare assieme all'amministrazione pubblica la fattibilità di un'opera interrata è stata ripetutamente fatta al proponente da amministrazioni quali il Consiglio della Regione FVG, i Comuni attraversati

dall'opera e non ultimo, implicitamente, il Consiglio di Stato che ha richiamato duramente il Ministero che ha espresso un parere favorevole "... senza una congrua motivazione né sulla necessità di determinarsi in modo diverso, né sull'impossibilità di perseguire soluzioni alternative di tracciato o la possibilità di parziale interrimento della linea...". In particolare, come ricorda il proponente, già nel precedente iter autorizzativo la Regione Friuli Venezia Giulia ha suggerito che le soluzioni alternative tengano conto della discussione tenutasi in sede di Consiglio Regionale, dalla quale è scaturita la proposta di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato rispettivamente: 1) in cavo interrato; 2) in affiancamento ad altre grandi infrastrutture di rete.

Nonostante questo, la prima delle due soluzioni suggerite non viene nemmeno presa in considerazione da Terna, la quale sostiene che "l'interramento di un elettrodotto a 380 kV pone seri problemi nella fase di realizzazione ma, in particolare per quello tra le stazioni elettriche di Redipuglia e Udine Ovest, gravi limitazioni di affidabilità e sicurezza nell'esercizio della rete, che potrebbero condurre a distacchi forzati di utenze su vaste aree del territorio friulano, nel caso in cui la linea in cavo dovesse essere messa fuori servizio per ragioni tecniche o accidentali...".

Le considerazioni riportate nel SIA: "...In merito alla non fattibilità di un'alternativa in cavo interrato si rimanda al documento RVCR10001BGL00001 - Valutazioni sull'utilizzo dei cavi interrati, redatto a seguito della richiesta del MiBACT del 09/06/2010 n. 34.19.04-17893(39) e che riprende in parte il documento PSRARI09012 presentato da Terna SpA nell'ambito del precedente procedimento di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Friuli Venezia Giulia, nel quale venivano riportate le situazioni per le quali il cavo interrato è l'unica soluzione praticabile per la realizzazione di una linea elettrica, oltre a quanto riportato ai successivi paragrafi" (p.50)...", non possono certo considerarsi soddisfacenti.

Ricordiamo che queste righe sono le uniche spiegazioni date per un'opera estremamente rilevante per una regione come il Friuli Venezia Giulia. Nei documenti appena richiamati, che in questa fase non sono stati messi a disposizione del pubblico e delle Amministrazioni, Terna sostiene quindi che la non fattibilità della alternativa richiesta sia imputabile a ragioni tecniche e costi insostenibili. Eppure, sono tanti i casi in cui siano stati realizzati, sia all'estero che in Italia, elettrodotti a 380 kV.

D'altronde, in una sua relazione del 2010 Terna SpA ammetteva come in Italia fossero già all'epoca stati interrati almeno 25km di cavi ad alta tensione (380kv), ma soprattutto ammetteva che "l'impiego della soluzione "in cavo interrato" trovasse applicazione anche in zone vincolate in cui le strutture fuori terra non possono superare certe altezze, come nella realizzazione dell'interramento delle linee a 380kv richiesto per l'ampliamento dell'aeroporto internazionale di Madrid".

L'interramento del cavo per lunghi tratti dell'elettrodotto fin da subito avrebbe avuto un impatto davvero basso sul paesaggio (come affermato dal committente stesso: "... Nella porzione di elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di circa 2.600 m, che giunge fino alla stazione elettrica di Redipuglia, l'impatto paesaggistico dell'opera in questione è.... La scelta di realizzare tale tratto in cavo è sicuramente migliorativa dal punto di vista paesaggistico...") e avrebbe fatto risparmiare a Terna i tempi dell'iter amministrativo e dei tavoli di concertazione compensando ampiamente i maggiori costi di questa soluzione così come stimati.